

PROPOSTA DI LEGGE

4^a COMM. CONSILIARE

N.ro 160/10^a

2^a COMM. CONSILIARE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 28350 del 14.02.16
Classificazione 01.15.01

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 247 della seduta del 12 LUG. 2016

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) **Francesco Rossi**
Assessore Pianificazione Territoriale e Urbanistica

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) **Il Dirigente Generale**

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Dot. Ing. Domenico Pallarà**

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

	Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE Componente	X	
4	Roberto MUSMANNO Componente	X	
5	Antonietta RIZZO Componente		X
6	Federica ROCCISANO Componente	X	
7	Francesco ROSSI Componente	X	
8	Francesco RUSSO Componente	X	

~~Assiste il Segretario Generale~~

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 5 allegati.

Il Dirigente del Settore 4
Ing. Francesco Tarsia
IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Tarsia)

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione.
Il Dirigente della Ragioneria Generale
_____ timbro e firma _____
Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio
_____ timbro e firma _____

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la materia del "Governo del Territorio", in virtù della quale spetta alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio;

la L.R. 19/02 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio Legge Urbanistica della Calabria", disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio al fine di garantire il corretto uso delle risorse territoriali nonché la regolazione delle trasformazioni fisiche del territorio nel rispetto della salvaguardia delle componenti ambientali e paesistiche;

VISTI:

gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione" rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;

la Legge Regionale 34/2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii., e ritenuta la propria competenza;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/2015 "Nuova macro struttura regionale" che ha istituito, tra l'altro, il Dipartimento n. 11 "Ambiente e Territorio";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/2015 "Nomina Dirigenti Generali Reggenti per i dipartimenti della Giunta Regionale, nonché dell'Avvocatura, della Stazione Unica Appaltante, dell'Audit";

la Legge Regionale 4/9/2001, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria";

il D. Lgs. 22 ottobre 2004, n. 42 e ss.mm.ii "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

il D.Lgs 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

il R.R. n. 3 del 04 agosto 2008 "Regolamento regionale delle procedure di valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali" e ss.mm.ii;

il Disciplinare Operativo approvato con D.G.R. n. 624 del 23.12.2011, inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ed i relativi allegati,

RILEVATO che la Legge Urbanistica Regionale già in vigore dall'anno 2002, è stata oggetto delle seguenti numerose modifiche ed integrazioni, soprattutto per necessità contingenti legate a scadenze temporali: 22 maggio 2002, n. 23; 26 giugno 2003, n. 8; 2 marzo 2005, n. 8; 24 novembre 2006, n. 14; 11 maggio 2007, n. 9; 21 agosto 2007, n. 21; 28 dicembre 2007, n. 29; 13 giugno 2008, n. 15; 12 giugno 2009, n. 19; 13 luglio 2010, n. 15; 11 agosto 2010, n. 21; 10 agosto 2011, n. 33; 10 febbraio 2012, n. 7; 10 agosto 2012, n.

35; 15 novembre 2012, n. 55; 20 dicembre 2012, n. 65; 17 luglio 2013, n. 37; 21 luglio 2014, n. 13, 23 gennaio 2015, n. 6, 27 novembre 2015, n. 19 e 31 dicembre 2015, n.40;

CONSIDERATO:

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con ricorso notificato il 02.03.2016, ha dichiarato l'incostituzionalità degli articoli 5,12,13 e 14 della L.R. 40/2015 recante "Modifiche ed integrazioni della L.R. 19/02";

che le argomentazioni svolte in ricorso fanno perno sulla asserita violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s, della Costituzione, delle norme di cui al D.Lgs n. 42/2004, con particolare riferimento agli articoli 135,143 e 156, quale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela del paesaggio, delle norme di cui alla Direttiva 2001/42/CE, in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sostenendosi che le norme regionali impugnate introdurrebbero l'istituto del silenzio assenso, non ammissibile in materia di tutela ambientale e, conseguentemente, violerebbero anche gli articoli 17 bis, comma quarto, e 20, comma quarto, della legge n. 241/90;

che avverso tale suddetto ricorso, il Presidente della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Benito Spanti dell'Avvocatura Regionale e Giuseppe Mastrangelo, si è costituito in giudizio esponendo nell'atto di costituzione alla Corte Costituzionale, le argomentazioni, alle quali si fa espresso rinvio, che dimostrano che non vi sono profili di incostituzionalità delle norme impugnate, in quanto non vi è alcuna esclusione dei competenti organi ministeriali dai processi di approvazione degli strumenti urbanistici;

tuttavia, che su impulso dell'Assessore competente alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, si è ritenuto opportuno avviare un processo di parziale integrazione e rettifica della Legge regionale Urbanistica, finalizzato alla implementazione della stessa, sia in riferimento agli aspetti oggetto dell'impugnativa che per le esigenze scaturite in sede di prima applicazione della L.R. n.40/2015;

gli interventi che risultano nell'allegato testo di modifica, sono stati discussi negli incontri tenutisi con i Ministeri competenti e condivisi in occasione del tavolo tecnico tenutosi in data 14.06.2016 presso il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO

necessario apportare le modifiche ed integrazioni rivolte alla risoluzione delle questioni di incostituzionalità poste dal Governo per l'esclusione, nelle norme impugnate, dei competenti organi ministeriali dai processi di approvazione degli strumenti urbanistici territoriali;

altresì, apportare modifiche ed integrazioni necessarie per una più agevole interpretazione ed applicazione della legge, con particolare riguardo al principio di consumo di suolo zero, recependo appieno gli orientamenti dell'Unione Europea e nazionali;

necessario rilanciare l'adesione a tale principio di pianificazione, con la previsione di premialità ai comuni che vi aderiscono, quale ad esempio la vigenza delle previsioni degli strumenti urbanistici (PRG e PdF), fino all'adozione dei nuovi Piani, oltre che riduzione dei termini fissati nel procedimento di formazione ed approvazione degli stessi;

pertanto, modificare ed integrare il regime normativo della suindicata legge regionale, mediante le proposte di cui all'articolato allegato, e, a tale scopo, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria";

VISTO il conforme parere espresso dell'Ufficio Legislativo, che si allega;

VISTI gli allegati A, B, C, in copia conforme all'originale, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, Arch. Mariangela Cama avente incarico di Alta Professionalità assegnato con Decreto del Dirigente Generale n° 5537 del 04.06.2015 "Legge

Urbanistica Regionale (L.R. n. 19/2002 e s.m.i.), Legge in materia di demanio marittimo (L.R. n. 17/2005 e s.m.i.)";

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

PRESO ATTO che il Dipartimento del Bilancio attesta che il provvedimento non dispone impegni di spesa a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore competente alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- 1.- di approvare la proposta di modifica ed integrazione della Legge Urbanistica n. 19/02 e ss.mm.ii., come da relazione e articolato allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria", di cui all'allegato sub "A", unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub "B" e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub "C", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3.- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del settore Segreteria di Giunta;
- 4.- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRIGENTE
Avv. Francesco Palumbo

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue
Il Verbalizzante

13 LUG. 2016

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____
al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Disegno di legge:

**"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19
(Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria)**

Articolo 1

(Modifiche all'art. 3 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

<<g) promuovere piani e programmi di "Rigenerazione Urbana" volti alla riqualificazione di parti significative di città e sistemi urbani che favoriscano un risparmio di territorio, un ammagliamento di tessuto urbano privo di attrattività che soddisfi le esigenze abitative all'interno del perimetro urbano esistente, creando possibilmente economie di scala. Tali piani e programmi dovranno garantire l'inclusione sociale, la qualità della vita e la capacità di resilienza urbana.>>.

Articolo 2

(Modifiche all'art. 9 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1 le parole <<quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>>, vengono sostituite dal seguente: <<entro il trenta settembre duemilasedici>>;

b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dal seguente:

<<a) fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9 bis dell'art. 25, verifica il quadro conoscitivo del Piano, sulla scorta dei dati territoriali tematici forniti dal SITO di cui all'articolo 8, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati;>>.

Articolo 3

(Modifiche all'art. 9 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, dopo la lettera q) sono aggiunte le seguenti:

<<r) un rappresentante della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;>>;

<<s) un rappresentante delle organizzazioni del mondo cooperativo calabrese;>>;

<<t) un rappresentante delle organizzazioni professionali del mondo agricolo calabrese;>>;

<<u) un rappresentante delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritto al relativo albo nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.>>.

Articolo 4

(Modifiche all'art. 13 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Tarsia)

1. L'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il documento preliminare è elaborato dall'ente che indice la conferenza, sulla scorta del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9 bis dell'art. 25 e, fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione, del contributo del Settore urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9. Contestualmente alla convocazione della conferenza medesima, è trasmesso, in copia digitale, ai soggetti invitati, nelle forme previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).>>;

b) al comma 7, dopo il primo periodo, viene aggiunto il seguente: <<Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'art. 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs n. 42/04.>>;

c) è aggiunto il seguente comma 8:

<<8: Sono fatte salve le attività di copianificazione e le specifiche competenze previste per la redazione dei piani paesaggistici di cui agli art. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio).>>.

Articolo 5

(Modifiche all'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La componente geologica, parte integrante del PSC, è definita attraverso:

a) uno studio geomorfologico, costituito da una relazione geomorfologica, corredata di cartografia tematica sufficientemente rappresentativa delle condizioni di pericolosità geologica e di rischio di frana, di erosione e di esondazione, redatto da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale così come previsto dalla legge 64/74, in coerenza alle disposizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati vigenti e della normativa nazionale e regionale vigente in materia di rilascio del parere di compatibilità geomorfologica sugli strumenti urbanistici;

b) studi e indagini geologiche di dettaglio, ove necessario, comprendenti studi tematici specifici di varia natura, indagini geognostiche, prove in sito e di laboratorio atti alla migliore definizione e caratterizzazione del modello geologico tecnico ambientale, per ambiti urbanizzabili con riconosciute limitazioni connesse a pericolosità geologiche, funzionali alla verifica della sostenibilità in rapporto ai livelli di pericolosità, con particolare riguardo alla risposta sismica locale. Nelle aree esposte a rischio, con particolare attenzione per il rischio sismico – dove diventa necessario attivare le procedure per la identificazione dei rischi e per la individuazione degli interventi di mitigazione competenti a livello di Piano – le indagini dovranno consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, nel rispetto della normativa vigente. >>.

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma 5 bis:

<<5 bis. I comuni si attengono alle disposizioni in materia di inquinamento acustico secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale in materia, entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o prima dell'emanazione del permesso di costruire negli

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Tarsia)

altri casi, previa vincolante verifica di coerenza nell'ambito della valutazione ambientale strategica di cui all'art. 10, nel rispetto del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.>>.

c) il comma 6 è abrogato.

Articolo 6

(Modifiche all'art. 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente b) bis:

<<b bis) le norme di attuazione relative alla componente geologica del Piano, necessarie per la tutela delle risorse e della qualità ambientale e per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; >>;

b) il comma 4 è abrogato.

Articolo 7

(Modifiche all'art. 25 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Nell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

<<9 bis L'aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP e l'analisi delle trasformazioni del territorio avvengono nell'ambito delle attività dell'Osservatorio delle trasformazioni territoriali- SITO, di cui all'art. 8 della presente L.R. 19/2002, che provvede anche all'aggiornamento dinamico della Carta dei Luoghi, assicurando la partecipazione del MiBACT. Il Quadro conoscitivo regionale così aggiornato e certificato, viene fornito agli enti territoriali al fine dell'elaborazione del loro quadro conoscitivo inerente la propria strumentazione urbanistica.;

9 ter La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio corredata del parere precedentemente acquisito in sede di Comitato Tecnico per la Copianificazione del QTRP, approva gli atti di aggiornamento conoscitivo del QTRP e li invia al Consiglio Regionale per il parere della Commissione Consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni. L'approvazione da parte della Commissione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, del mero aggiornamento del quadro conoscitivo, modifica il QTRP nelle sue parti per la conoscenza, ma non comporta adeguamento degli obiettivi o delle azioni di governo del territorio già definiti e non costituisce variante al QTRP.>>.

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Marsia)

Articolo 8

(Modifiche all'art. 25 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 25 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole <<Il PPd'A>> sono aggiunte le seguenti:

<<costituito dai 16 Piani Paesaggistici d'Ambito>>;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole <<Il Piano Paesaggistico di Ambito viene approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Governo del Territorio, approva il Piano Paesaggistico

costituito dai 16 Piani Paesaggistici d'Ambito con "l'articolazione analitica e prescrittiva delle Norme Paesaggistiche", ovvero gli atti risultanti dalle attività di redazione svolta in seno al Comitato Tecnico nell'ambito dell'Intesa di copianificazione con il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo, come allegato normativo specifico alle presenti disposizioni e lo invia al Consiglio Regionale per l'approvazione finale.>>.

Articolo 9

(Modifiche all'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 4, dopo le parole <<all'articolo 9>> sono aggiunte le seguenti: <<le competenti autorità Ministeriali interessate alla tutela dal D.Lgs. n° 42/2004,>>;

b) al comma 5, le parole <<dalla legge>>, sono sostituite dalle seguenti: << dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),>>;

c) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: <<Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'art. 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs n. 42/04.>>;

d) al comma 8, le parole <<dalla legge>>, sono sostituite dalle seguenti: << dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale),>>;

e) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: <<Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'art. 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs n. 42/04.>>;

f) al comma 12 bis dopo le parole <<dall'articolo 73>> sono aggiunte le seguenti: <<e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n° 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25 della presente legge.>>.

Articolo 10

(Modifiche all'art. 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:


a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Fino all'approvazione del QTR e della relativa certificazione del quadro conoscitivo regionale di cui al comma 9 bis dell'art. 25, gli enti territoriali elaborano il quadro conoscitivo inerente la propria strumentazione urbanistica, sulla scorta del contributo per il quadro conoscitivo verificato dal Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio di cui all'articolo 9 e, quindi, il Documento preliminare del piano completo di REU, predisposto in base a quanto previsto dagli articoli 20 e 21, e del rapporto preliminare di cui al comma 1 dell'articolo 13 del d.lgs. n. 152/2006, redatto secondo i criteri di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.>>;

b) al comma 5, dopo le parole <<all'articolo 9>> sono aggiunte le seguenti: <<le competenti autorità Ministeriali interessate alla tutela dal D.Lgs. n° 42/2004,>>;

IL DIRIGENTE

(Ing. Francesco Tarsia)



c) al comma 6, le parole <<dalla legge>>, sono sostituite dalle seguenti: << dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).>>;

d) al comma 7 è aggiunto il seguente periodo: <<Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'art. 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs n. 42/04.>>;

e) al secondo periodo del comma 8, le parole <<trenta giorni,>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni, previa acquisizione del parere del competente Settore del Dipartimento LL.PP. ai sensi dell'art. 13 della L.64/74 e dell'art. 89 del D.P.R. 380/01,>>;

f) al comma 9, le parole <<dalla legge>>, sono sostituite dalle seguenti: <<dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).>>;

g) al comma 11 è aggiunto il seguente periodo: <<Resta escluso il silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'art. 15 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs n. 42/04.>>;

h) al comma 14 dopo le parole <<dall'articolo 73>> sono aggiunte le seguenti: <<e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs n° 42/2004 e delle intese con i Ministeri competenti previste agli articoli 17 e 25 della presente legge.>>.

Articolo 11

(Modifiche all'art. 27 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 27 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) nella lettera c) del comma 1, dopo la parola <<27>> sono aggiunte le seguenti: <<e 27 quater>>;

b) al comma 2 sono sopresse le seguenti parole: <<comma 2>>;

c) al comma 4, le parole <<contestualmente presso tutti>>, sono sostituite dalle seguenti: <<i singoli>>.

Articolo 12

(Modifiche all'art. 27 ter della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 27 ter della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1 dopo le parole <<articolo 21>> sono aggiunte le seguenti: <<, previa verifica dello strumento urbanistico comunale generale vigente in ordine alla compatibilità con le reali condizioni territoriali ed alla sicurezza idrogeomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore.>>;

b) al comma 2 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>>, vengono sostituite dal seguente: <<il trentuno dicembre duemilasedici>> e dopo la parola <<comunale>> sono aggiunte le seguenti: <<su proposta della giunta comunale,>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio tecnico, giusta verifica di compatibilità di cui al comma 1, da allegare al Piano vigente, approva, con apposita determinazione, il RO redatto in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Tarsia)

sovraordinati vigenti e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 42/2004.>>;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Entro i successivi trenta giorni, il consiglio comunale adotta il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che sono depositati presso la sede del Comune per trenta giorni decorrenti dalla pubblicazione nel BURC dell'avviso dell'avvenuta adozione e, inoltre, pubblicati nel sito istituzionale del Comune.>>;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5 Il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, previo vincolante parere favorevole della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sono trasmessi in copia digitale, nelle forme previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio che, entro trenta giorni dall'acquisizione rilascia il parere vincolante di coerenza alla legge ed allo strumento urbanistico sovraordinato.>>;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. Nel caso di parere favorevole, il consiglio comunale, su proposta della giunta, approva il RO e l'allegata verifica di compatibilità del Piano vigente, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURC dell'avviso di approvazione e di avvenuto deposito.>>;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

<<8. Non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) o del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) o del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, da interventi ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), purché non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.>>;


h) il comma 9 è abrogato.

Articolo 13

(Modifiche all'art. 27 quater della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 27 quater della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesca Tarsia)



a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. In coerenza con gli artt. 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata dall'Italia con la Legge 9 gennaio 2006 n. 14 e con il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con il principio di "consumo di suolo zero" si intende promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola ritenendo il suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco sistemici, con effetti di prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e in linea con le strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. Tale principio rappresenta l'obiettivo più apprezzabile ed auspicabile per i Comuni che, nel suo perseguimento si prefiggono di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF)>>;

b) al comma 2 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>>, vengono sostituite dal seguente: <<Entro il trentuno dicembre duemilasedici>> e le parole <<giunta comunale>>, vengono sostituite dal seguente: << il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, >>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. La delibera consiliare di cui al comma precedente ha efficacia, ai sensi dell'art. 65, comma 2 bis, dal momento della sua adozione. Alla stessa deve essere allegato un documento di analisi ricognitiva delle quantità di aree e volumi ancora disponibili e non utilizzate, già ricomprese nelle zone "B", "C", "D", "F" o comunque denominate del previgente PRG/PdF firmato dai redattori e certificato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale. Tali aree, previa verifica di compatibilità con le reali condizioni territoriali e di sicurezza idro-geomorfologica e di protezione civile e di difesa del suolo, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale in vigore, possono eventualmente essere riproposte e/o rimodulate quali ambiti urbanizzati ed urbanizzabili nel nuovo Documento preliminare del PSC/PSA, senza alcuna previsione di maggiori superfici e volumi ulteriori rispetto a quelle ancora disponibili del piano vigente, comprendendo anche le aree interessate da edilizia abusiva. La delibera, unitamente al predetto allegato, deve essere trasmessa in copia digitale, nelle forme previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), al Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria entro dieci giorni dalla data della sua adozione. L'amministrazione deve assicurare la pubblicità degli atti nelle forme di legge.>>;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il Comune ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del Piano Strutturale, deve seguire le procedure di cui all'art. 27, dal comma 3, i cui termini, quale premialità, vengono ridotti della metà. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal D.Lgs. n° 152/2006 laddove obbligatori.>>.

Articolo 14

(Modifiche all'art. 50 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. All'articolo 50 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis I comuni si attengono alle disposizioni di cui alla lett d bis del precedente comma secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale in

IL RESPONSABILE
(Ing. Francesco Tarsia)

materia (Legge 1766/27 e RD 332/1928) entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o prima dell'emanazione del permesso di costruire negli altri casi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.>>.

Articolo 15

(Modifiche all'art. 57 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 57 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 9, dopo la parola <<uso>> è aggiunto: <<urbanisticamente rilevante>>;

b) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

<<9 bis Gli esercizi di vicinato e le piccole imprese artigiane non inquinanti sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E di cui al D.l. n. 1444/68 a destinazione agricola.>>;

c) al comma 12 è aggiunto il seguente periodo: <<Il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati, è soggetto ai titoli abilitativi di cui al Capo III del Titolo II del d.p.r. n. 380/2001, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.>>.

Articolo 16

(Modifiche all'art. 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1 le parole <<adottare, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge>>, vengono sostituite dal seguente: <<approvare, entro e non oltre il trentuno dicembre duemiladiciassette>>;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici di cui al comma 1, si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

a) i Piani regolatori generali e i Programmi di fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto al comma 4, nonché le aree destinate agli interventi pubblici e di edilizia sociale di cui alla l.r. n. 36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione, ivi compresi i mutamenti di destinazione d'uso, acquisite dai Comuni entro i termini ammissibili ai sensi delle norme vigenti al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. A tutti i restanti suoli, viene estesa la destinazione agricola, la cui utilizzazione è dettata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi strumenti urbanistici comunali. Successivamente all'adozione dei PSC/PSA, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 60;

b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla realizzazione di progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Tarsia)

alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) o del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) o del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché da interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o da interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche parziali, non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati.

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis Nei casi dei comuni, anche se associati, che adottano, in coerenza alle disposizioni legislative nazionali in materia, la pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'art. 27 quater, quale premialità, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2 lett a) facendo salve, fino all'adozione dei PSC/PSA e comunque non oltre il trenta giugno duemiladiciassette, le previsioni dei previgenti strumenti urbanistici generali comunali (PdF e PRG).

2 ter Ai Comuni dotati di apposito decreto regionale di approvazione della verifica del non contrasto delle previsioni del PRG vigente ai sensi della legge e delle Linee Guida della pianificazione regionale, non si applicano le disposizioni transitorie di cui al comma 2 lett a) fino all'adozione dei PSC/PSA e comunque non oltre il trenta giugno duemiladiciassette.>>;

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata approvati conservano efficacia fino ai termini massimi previsti dalla normativa nazionale vigente. La mancata realizzazione o completamento degli stessi oltre i predetti termini determina l'applicazione di quanto disposto nella normativa nazionale vigente>>;

f) al comma 5 la parola <<all'articolo>> è sostituita dalle seguenti: <<agli articoli 28 e>>.

Articolo 17 (Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 18 (Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Tarsia)





REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.

247 DEL 12 LUG. 2016

Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria".

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La proposta emendativa alla LR 19/02 è rivolta preliminarmente alla risoluzione delle questioni di incostituzionalità poste dal Governo per l'esclusione, nelle norme impugnate, dei competenti organi ministeriali dai processi di approvazione degli strumenti urbanistici territoriali.

Seppur come rilevato nell'atto di costituzione alla Corte Costituzionale, la difesa della Regione, alle cui argomentazioni si fa espresso rinvio, ha evidenziato che non vi sarebbero profili di incostituzionalità, si è ritenuta congrua un'integrazione degli articoli impugnati, inserendo un riferimento espresso (e non un rimando implicito) alle funzioni riservate agli organi statali.

In particolare, le variazioni riportate riguardano i seguenti articoli impugnati:

- art. 5 comma 1 lett. b) L.R. n° 40/2015, che sostituisce il comma 7, **art. 13**, della L.R. n° 19/2002;
- art. 12 comma 1 L.R. n° 40/2015 (**art. 26** della L.R. n° 19/2002), lett. c) che sostituisce il comma 4; e) che rettifica il comma 6 e k) che inserisce il comma 12 bis;
- art. 13 comma 1 L.R. n° 40/2015 che sostituisce l'**art. 27** della L.R. n° 19/2002, nei commi 5, 7 e 14;
- art. 14 comma 1 L.R. n° 40/2015 che inserisce gli **artt. 27 ter e 27 quater** della L.R. n° 19/2002, nei commi 3,5 dell'art 27 ter, e comma 4 del 27 quater.


Si è ritenuto, tuttavia, apportare modifiche ed integrazioni all'articolato oggetto della presente proposta, come di seguito puntualmente riportato, poiché in sede di prima applicazione delle modifiche introdotte alla Legge Regionale Urbanistica con la novella n° 40 del 2015, è emersa la necessità di una ulteriore precisazione di alcuni aspetti della legge, quale ad esempio in riferimento al "consumo di suolo zero", rivolti ad una più agevole interpretazione ed applicazione.

Il principio della pianificazione a consumo di suolo zero, stabilito nella legge all'art. 27 quater, risulta in piena sintonia con la direttiva d'azione del Parlamento che ha in fase di approvazione una legge nazionale in coerenza con detto principio. La limitazione del consumo di suolo è finalmente entrata nell'agenda politica nazionale, come principio che informa il governo del territorio, per rendere prioritari gli interventi di riuso del patrimonio edilizio dismesso e i processi di rigenerazione della città esistente.

La limitazione ed il blocco del consumo di suolo sono difatti tra i temi maggiormente sentiti a livello europeo in tema di pianificazione territoriale, preservazione dell'ambiente e delle aree agricole e naturali. L'obiettivo dell'Unione è quello di raggiungere un consumo di suolo pari a zero nel 2050, considerato anche che è solo dal recupero e dalla riqualificazione delle città, nonché dall'affermazione di modelli sostenibili, che può partire la rinascita dall'attuale crisi economica, la costruzione di un reale e duraturo sviluppo economico basato sul recupero delle aree urbanizzate, dei materiali da costruzione, sulla riqualificazione edilizia, sulla riscoperta dell'importanza delle aree agricole e delle filiere locali.

La presente proposta di legge si iscrive nel solco di una cultura di salvaguardia del suolo non edificato e degli spazi aperti, riconosciuti beni comuni ed elementi di valore patrimoniale e strategico anche per la riqualificazione dei contesti urbanizzati.

Attraverso questo dispositivo, si intendono recepire appieno gli orientamenti dell'Unione europea e nazionali sul tema del consumo di suolo, proponendo modelli alternativi a quelli correnti, portatori di logiche e strategie di governo del territorio rispettose



del patrimonio e delle identità locali. E', pertanto, un provvedimento importante, che introduce nel linguaggio e negli strumenti di pianificazione termini e obiettivi che permettono di rinnovare metodi e pratiche per la trasformazione in chiave ecologica e paesaggistica delle città. E' apparsa quindi opportuna una più puntuale precisazione della definizione delle caratteristiche della pianificazione a "suolo zero", onde meglio collegare gli aspetti di premialità per le amministrazioni che intendano aderirvi.

Si è ritenuto, altresì, nella presente proposta, accogliere alcune richieste pervenute da parte dei soggetti maggiormente qualificati (associazioni di categoria, Ordini professionali, amministrazioni ed enti locali) che hanno sottoposto specifiche problematiche inerenti al mutamento d'uso degli immobili, alla vigenza delle previsioni di piano anche collegata ad aspetti di entrate finanziarie per le amministrazioni nonché alla definizione delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge.

La necessità di mantenere uno standard di previsioni di Piano degli strumenti comunali si integra al quadro di riferimento per le "politiche del paesaggio" e delle direttive in materia ambientale e quelle più generali per lo sviluppo sostenibile stabilite a livello Europeo, Nazionale e Regionale applicabili a tutto il territorio regionale, da parte di tutti gli enti competenti, secondo gli orientamenti e le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), e della Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s. m. e i. e dei più recenti strumenti nazionali ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile che impone un'attenzione specifica sulla vigenza delle previsioni dei piani e sugli eventuali danni che possono determinarsi nell'ambito di trasformazioni d'uso del territorio non controllate.

Per tutto quanto sopra rappresentato, le variazioni oggetto della presente proposta riguardano, pertanto, i seguenti articoli:

Art. 3 "Principi generali della Pianificazione Territoriale Urbanistica". La modifica apportata al presente articolo, introduce tra gli obiettivi generali della pianificazione territoriale ed urbanistica, la promozione dei piani e programmi di "rigenerazione urbana".

Art. 9 "Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica". La modifica apportata al presente articolo, si rende necessaria a seguito dell'introduzione nel successivo art. 25 della presente proposta di legge, della certificazione del quadro conoscitivo regionale. Pertanto, viene precisato che, fino all'approvazione del QTR e della predetta relativa certificazione, il Settore Urbanistica svolge una funzione di verifica del quadro conoscitivo del Piano, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati. Viene aggiornata, inoltre, la data entro la quale la Giunta Regionale deve approvare un disciplinare operativo allo scopo di regolamentare lo svolgimento delle funzioni regionali nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici.

L'Art. 9 bis "Nucleo di valutazione urbanistico-territoriale". La modifica apportata al presente articolo, seppur non oggetto di impugnativa, prevede nella composizione del nucleo di che trattasi, la partecipazione di un rappresentante della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in sintonia con il percorso avviato con gli stessi, per i processi di pianificazione urbanistico territoriale in atto. Inoltre, accogliendo le richieste pervenute, vengono introdotti un rappresentante delle organizzazioni del mondo cooperativo calabrese; un rappresentante delle organizzazioni professionali del mondo agricolo calabrese e un rappresentante delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, iscritto al relativo albo nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 13 "Conferenza di pianificazione". In tale articolo oggetto di impugnativa, è stato introdotto un comma che fa salve le attività di copianificazione e le specifiche competenze previste per la redazione dei piani paesaggistici di cui agli art. 135, 143 e 156 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e viene, inoltre, esplicitata



l'esclusione del silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 42/2004. A seguito dell'introduzione nel successivo art. 25 della presente proposta di legge, della certificazione del quadro conoscitivo regionale, viene, pertanto, precisato che fino all'approvazione del QTR e della predetta relativa certificazione, il Settore Urbanistica svolge una funzione di verifica del quadro conoscitivo del Piano, quale contributo per l'elaborazione dello stesso da parte degli enti interessati.

Art. 20 Piano strutturale comunale (PSC). Nel presente, viene meglio definita la componente geologica, parte integrante del PSC ed introdotto un comma che consente ai comuni, di provvedere alle disposizioni in materia di inquinamento acustico, in coerenza alla legislazione nazionale e regionale in materia, entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o prima dell'emanazione del permesso di costruire negli altri casi, previa vincolante verifica di coerenza nell'ambito della valutazione ambientale strategica di cui all'art. 10, nel rispetto del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 21 Regolamento Edilizio ed Urbanistico (R.E.U.) e Regolamento Operativo (R.O). Nel presente articolo, viene introdotta la previsione della disciplina inerente la componente geologica e, al fine di consentire agli enti territoriali l'immediata attuazione delle procedure di legge e rispettare, pertanto, gli obblighi ed i termini perentori imposti per la redazione dei Piani Strutturali Comunali o Associati, viene abrogato il comma che prevedeva l'adozione da parte della Giunta regionale, di un regolamento attuativo di indirizzo per la redazione del REU e del RO.

Art. 25 "Formazione ed approvazione del QTR". Si introducono nel presente articolo due commi che disciplinano l'aggiornamento del quadro conoscitivo, parte integrante del QTR, e le relative modalità di approvazione, assicurando la partecipazione del Mibact., oltre la sua certificazione nell'ambito delle attività di competenza dell'Osservatorio delle trasformazioni territoriali, SITO, di cui all'art. 8 della L.R. 19/02., Il Quadro conoscitivo regionale così aggiornato e certificato, verrà fornito agli enti territoriali al fine dell'elaborazione del QC inerente la propria strumentazione urbanistica.

Art. 25 bis "Formazione ed approvazione dei Piani Paesaggistici d'Ambito (PPd'A)". La modifica apportata è relativa alla previsione dell'elaborazione ed approvazione congiunta dei 16 Piani Paesaggistici d'Ambito costituenti il PPd'A, al fine di consentire simultaneamente l'esercizio della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale dell'intero territorio regionale, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 42/04. Inoltre, vengono richiamate, ai fini della redazione degli stessi, le attività svolte in seno al Comitato Tecnico nell'ambito dell'Intesa di copianificazione con il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo.

Art. 26 "Formazione ed approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)". L'articolato è stato modificato inserendo nei commi impugnati dal Governo, il riferimento espresso sulle funzioni riservate ai competenti organi ministeriali ai sensi del D.Lgs 42/2004, nel processo di formazione ed approvazione dei PTCP e nei piani ad esso equiparati, con l'esplicita esclusione del silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 42/2004.

Art. 27 "Formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale". Anche questo articolo è stato modificato inserendo nei commi impugnati dal Governo, il riferimento espresso sulle funzioni riservate ai competenti organi ministeriali ai sensi del D.Lgs 42/2004, nel processo di formazione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale, con l'esplicita esclusione del silenzio assenso nelle ipotesi previste dall'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 42/2004. Inoltre, viene riportato, seppur dettato da legge nazionale, l'obbligo dell'acquisizione del parere vincolante sulla compatibilità geomorfologica ex legge 64/74 e art. 89 del DPR 380/01, prima dell'adozione del PSC.



Art. 27 bis “Formazione ed approvazione del Piano Strutturale in forma Associata”.

La modifica consente al singolo comune facente parte di un PSA, a conclusione di un iter condiviso, di rendere operativo il Piano dalla di pubblicazione sul BUR dell'avviso dell'approvazione e dell'avvenuto deposito presso lo stesso comune.

Art. 27 ter “Procedura semplificata”.

I Comuni che possono ricorrere a tale procedura, ovvero quelli che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti e che non hanno già adottato il Piano Strutturale Comunale o Associato, devono aderirvi, con apposito atto deliberativo del consiglio comunale, entro il 31.12.2016. In luogo del Piano Strutturale di cui alla procedura dell'art. 27 della legge, possono dotarsi del solo Regolamento Operativo (R.O), sostitutivo delle previgenti Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e del Regolamento edilizio (RE), , redatto in coerenza alla presente legge ed agli strumenti di pianificazione sovraordinati e nel rispetto delle disposizioni relative alla concertazione previste dal D.lgs n. 42/2004. Sul RO esprime parere vincolante il Settore Urbanistica del Dipartimento Ambiente e Territorio, previo vincolante parere favorevole della competente Soprintendenza e degli uffici regionali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Art. 27 quater “Pianificazione a consumo di suolo zero”.


Le modifiche apportate al presente articolo, in coerenza con gli artt. 9, 44 e 117 della Costituzione, con la Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000 ratificata dall'Italia con la Legge 9 gennaio 2006 n. 14 e con il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, definiscono cosa si intende per consumo di suolo zero. I Comuni che aderiscono a tale principio durante la formazione ed approvazione del PSC e PSA, si prefiggono di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio per l'espansione del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico generale (PRG/PdF).

Per tali comuni, quale premialità, vengono ridotti della metà i termini previsti nell'ambito dell'iter procedurale di cui all'art. 27 della LUR Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal D.Lgs. n° 152/2006 laddove obbligatori.

Art. 50. “Assetto agricolo forestale del territorio”. La modifica proposta all'art. 50 consente ai comuni di individuare le aree destinate ad usi civici, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia (Legge 1766/27 e RD 332/1928), entro e non oltre la fase di approvazione degli strumenti attuativi agli strumenti urbanistici o prima dell'emanazione del permesso di costruire negli altri casi.

Art. 57 “Disciplina del mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili”. In coerenza con le disposizioni nazionali, ex art. 23 ter del DPR 380/01 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), si specifica che le modifiche di destinazione d'uso mediante il passaggio tra i diversi raggruppamenti previsti al comma 4, sono urbanisticamente rilevanti. Il diverso uso all'interno dello stesso raggruppamento tra quelli elencati al comma 4 e comunque il mutamento da cui non derivi la necessità di dotazioni aggiuntive di standard, servizi e spazi pubblici o privati, è soggetto ai titoli abilitativi di cui al Capo III del Titolo II del d.p.r. n. 380/2001, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali. Si dispone nell'aggiunto comma 9 bis, che gli esercizi di vicinato e le piccole imprese artigiane non inquinanti sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle “E” di cui al DM 1444/68 a destinazione agricola.

Art. 65 “Termini di approvazione dei Piani Strutturali Comunali e disposizioni transitorie”. Nel presente articolo, per come rubricato, in luogo del termine fissato relativo all'adozione dei PSC/PSA, si è disposto, tuttavia, il termine del 31.12.2017, ritenuto congruo, per l'approvazione del Piano Strutturale Comunale o Associato da parte di tutti i comuni della Calabria ad eccezione di quelli che adottano la procedura semplificata di cui all'art. 27 ter., Si è perfezionato, nello stesso, il contenuto delle disposizioni transitorie previste fino



all'approvazione dei suddetti strumenti urbanistici, in modo da dirimere i dubbi relativamente alla validità delle previsioni degli ambiti territoriali comunque denominati, alla definizione delle richieste di trasformazione in atto ritenute ammissibili, ivi compresi i mutamenti di destinazione d'uso ed alle varianti urbanistiche di tipo pubblico ammesse.

Inoltre, per i comuni che adottano entro il 31.12.2016 la pianificazione a consumo di suolo zero, quale premialità, vengono fatte salve, fino all'adozione dei nuovi strumenti urbanistici e comunque non oltre il 30.06.2017, le previsioni dei vigenti PRG e Programmi di Fabbricazione. Stesso termine di vigenza delle previsioni di PRG è stato introdotto ai comuni per i quali è stata approvata, con apposito decreto regionale, la verifica del non contrasto delle previsioni del PRG vigente ai sensi della presente legge e delle Linee Guida della pianificazione regionale.

In riferimento ai termini di vigenza dei piani attuativi comunque denominati, viene richiamata la normativa nazionale vigente in materia ovvero la L. 1150/42.

Il RUP

Arch. Mariangela Cama

Il Dirigente del Settore 4

Ing. Francesco Tarsia

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Dirigente Generale

Dott. Ing. Domenico Pallaria



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.

247 DEL 12 LUG. 2016

Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria".

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale
e dell'art. 7 della l.r. 4 febbraio 2002, n. 8

Tabella 1: oneri finanziari

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B", prevede preliminarmente un'integrazione degli articoli impugnati dal Governo, inserendo un riferimento espresso (e non un rimando implicito) alle funzioni riservate ai competenti organi ministeriali, nell'ambito dei processi di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici territoriali. Sono state, inoltre, apportate modifiche ed integrazioni rivolte ad una più agevole interpretazione ed applicazione della norma, oltre che per accogliere le richieste pervenute da parte dei soggetti maggiormente qualificati (associazioni di categoria, Ordini professionali, amministrazioni ed enti locali), che hanno sottoposto specifiche problematiche inerenti al mutamento d'uso degli immobili, alla vigenza delle previsioni di piano anche collegata ad aspetti di entrate finanziarie per le amministrazioni nonché alla definizione delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame non comporta, quindi, alcuna spesa a carico del bilancio regionale.

Tabella 1: copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare la copertura finanziaria.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Dirigente Generale
timbro e firma
Dott. Ing. Domenico Pallaria

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

timbro e firma



allegato alla deliberazione
n° 247 del 12 LUG. 2016

Regione Calabria
Giunta Regionale
Segretariato Generale
Settore "Ufficio legislativo"

Prot.n. 202192.../SIAR del 24 GIU. 2016

Al Dipartimento
Ambiente e Territorio - SEDE
dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Parere su schema di disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria)".

Si riscontra la richiesta di parere prot. n. 201559 del 23 giugno 2016, relativa all'oggetto, rappresentando quanto segue.

* * * * *

* Come emerge dalla relazione a corredo del disegno di legge, gli articoli 2, 3, 7, 8, 9 e 10 dello stesso intervengono su alcune modifiche alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, apportate dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 40, che hanno formato oggetto di ricorso del Governo alla Corte Costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

I suindicati articoli, modificando nuovamente la l.r. n. 19/2002 in senso conforme agli assunti sottesi alla predetta impugnativa, appaiono idonei a neutralizzare le censure di illegittimità costituzionale sollevate dall'Esecutivo statale.

* Il succitato articolo 10 del disegno di legge in oggetto, nel riformulare l'articolo 27 *quater* della l.r. n. 19/2002, rafforza, altresì, il principio di "pianificazione a consumo di suolo zero" - che costituisce una delle più significative innovazioni introdotte dalla l.r. n. 40/2015 - prevedendo anche misure di premialità per i comuni che aderiscono al suindicato principio di pianificazione. Analoghe misure sono contenute nell'articolo 14 del ddl, che modifica l'articolo 65 della l.r. n. 19/2002.


* Gli articoli 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13 e 14 del testo normativo in esame introducono, infine, nell'articolato della l.r. n. 19/2002, modifiche ordinarie nelle procedure di pianificazione di cui alla medesima l.r., dirette a snellire, accelerare e semplificare ulteriormente i relativi passaggi procedurali, anche mediante il supporto fornito dagli Uffici regionali agli enti coinvolti nei processi di pianificazione.

* * * * *

Alla luce di quanto sin qui illustrato si ritiene, pertanto, di poter rendere parere favorevole sul disegno di legge di cui all'oggetto.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"

(*avv. Mariano Calogero*)



allegato alla deliberazione
n° 247 del 12 LUG. 2016

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 11
AMBIENTE E TERRITORIO
Il Dirigente Generale

Prot. Gen n. 218913 /SIAR
del 07/07/2016

All'Ufficio legislativo
SEDE

Oggetto: Ad integrazione della proposta modifica alla Legge Regionale 19/2002 e ss.mm.ii.

Si trasmettono i documenti di cui in oggetto relativi alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria" per il parere di competenza a seguito delle attività di consultazione avviata dall'Assessorato Pianificazione Territoriale con nota prot gen siar 210793 del 30.06.2016.

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Tarsia)

Il Dirigente Generale
Dott. Ing. Domenico Pallaria
Ing. Domenico Pallaria



Regione Calabria

Giunta Regionale

Segretariato Generale

Settore "Ufficio legislativo"

Prot.n. L. 19555/SIAR del 08 LUG. 2016

Al Dipartimento
Ambiente e Territorio - SEDE
dipartimento.ambiente@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: **Parere su schema di disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria)" - integrazione.**

Con nota prot. n. 201559 del 23 giugno 2016 il Dipartimento in indirizzo ha formulato una richiesta di parere in ordine al disegno di legge in oggetto.

Lo scrivente Settore con nota prot. n. 202992 del 24 giugno 2016 ha espresso, in termini favorevoli, il parere richiesto.

Con nota prot. n. 218913 del 7 luglio 2016 il medesimo Dipartimento ha trasmesso una nuova versione del disegno di legge in questione, contenente alcune integrazioni rispetto al testo originario.

Tanto premesso, si conferma il parere favorevole espresso con la succitata nota del 24 giugno 2016, atteso che le integrazioni predette in parte assumono carattere marginale, in quanto riguardano alcuni aspetti meramente formali, e per il resto appaiono rispondenti alle medesime esigenze, di rafforzamento del principio di "pianificazione a consumo di suolo zero" e di semplificazione e chiarificazione in ordine agli snodi dei processi di pianificazione territoriale, già evidenziate nel precedente parere.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DEL SETTORE "UFFICIO LEGISLATIVO"
(Avv. Mariano Calogero)